

LA LEGISLAZIONE ARCAICA DI LOCRI EPIZEFIRI: LA FIGURA E LE LEGGI DI ZALEUCO*

THE ARCHAIC LEGISLATION OF EPIZEPHYRIAN LOCRI:
THE FIGURE AND LAWS OF ZALEUCUS

IGNAZIO D'ANGELO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO



I. Introduzione

La legislazione arcaica di Locri Epizefiri è legata dalla tradizione al nome di Zaleuco: sulla sua figura, sull'epoca in cui visse e sul contenuto delle sue norme gravano numerose incertezze dovute alle testimonianze molto spesso frammentarie, discordanti e in alcuni casi caratterizzate da un alone leggendario. Un nuovo approccio metodologico che tenga conto della natura qualitativa e complessa delle fonti letterarie potrebbe contribuire a fare luce su un tema come questo che ancora oggi è oggetto di indagine da parte non solo di studiosi di storia antica, ma anche di esperti di filosofia, di politica e di diritto.¹

* In memoria della professoressa Maria Antonietta Marogna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, amica e collega.

¹ Si segnala a questo proposito l'importanza della tradizione letteraria relativa al Corpus delle leggi di Zaleuco fino all'epoca moderna, come rivela la ricostruzione del codice di Zaleuco del 1800 da parte di un giudice regio del regno delle Due Sicilie, Bonaventura Portoghese. Cfr. BONAVENTURA PORTOGHESE, *I frammenti della legislazione di Zaleuco da Locri. Raccolti, illustrati, e posti in rapporto colle legislazioni degli antichi popoli e con quella in vigore nel Regno delle Due Sicilie*, Stamperia di Musumeci-Papale, Catania 1856, rist. in copia anastatica da Ed. Zaleuco, Locri 1998.

Per quanto riguarda la sua esistenza, già gli antichi avevano posto la questione: Cicerone, in un noto passo del *De legibus* (II.15),² ricordando che Timeo negava l'esistenza di Zaleuco, ne affermava la storicità sulla base della testimonianza di Teofrasto³ e di quella degli stessi Locresi, suoi clientes.

Anche gli studiosi moderni hanno espresso giudizi discordanti: Beloch e Delatte ritenevano i nomoteti di Locri e Catania (Zaleuco e Caronda) come ipostasi di divinità solari⁴ e, in un noto articolo, il Van Compernelle scriveva così: « Il silenzio assoluto di Pindaro, di Demostene e soprattutto di Platone, come pure la timida apparizione del personaggio nell'opera di Eforo e nella *Politica* di Aristotele, mi fanno pensare che Zaleuco non sia il legislatore di Locri »⁵ e giungeva alla conclusione che, intorno alla metà del IV secolo a.C., nell'ambito di quelle travagliate vicende che caratterizzarono Locri, i democratici avrebbero creato la figura di un legislatore leggendario di nome Zaleuco, ispirato da Atena, al fine di conferire alla nuova costituzione il prestigio dell'antica costituzione aristocratica: come in quegli anni la propaganda democratica aveva elaborato la tradizione sull'origine servile dei Locresi,⁶ così si fece di Zaleuco un ποιμήν e uno schiavo; successivamente dopo la cacciata di Dionigi II da Locri, il legislatore

² CICERO, *De legibus* II, 15: « [15] Quintus: Quid quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timaeus? Marcus: At <ait> Theophrastus, auctor haud deterior mea quidem sententia – meliorem multi nominant –, commemorant vero ipsius cives, nostri clientes, Locri. Sed sive fuit sive non fuit, nihil ad rem: loquimur quod traditum est » (« Quinto: 'Perché Timeo afferma che codesto Zaleuco non sia mai esistito?'. Marco: 'Ma [lo afferma] invece Teofrasto, autore per nulla inferiore a mio avviso – molti anzi lo considerano migliore –, e poi lo ricordano i suoi stessi concittadini, i miei clienti locresi. Ma che egli sia esistito oppure no, non importa per il nostro tema: noi riferiamo ciò che è stato tramandato' »).

³ L'opposizione tra Timeo e Teofrasto è presente in un altro frammento di Timeo. Cfr. TIMAEUS, *FGrHist* 566 F 130a (= CICERO, *Epistulae ad Atticum* 6, 1, 18): « quis Zaleucum leges Locris scripsisse non dixit? Num igitur iacet Theophrastus, si id a Timaeo, tuo familiari, reprehensum est? » (« Chi non disse che Zaleuco dettò le leggi ai Locresi? Ha per questo perduta la stima Teofrasto, se il tuo amico Timeo lo ha ripreso? »).

⁴ KARL JULIUS BELOCH, *Griechische Geschichte*, vol. I² 1, Trübner, Strassburg 1912, p. 350 e vol. I² 2, Trübner, Strassburg 1913, p. 257–258; ARMAND DELATTE, *Essai sur la politique pythagoricienne*, University of Michigan Library, Liège – Paris 1922, p. 177.

⁵ RENÉ VAN COMPERNELLE, « Le tradizioni sulla fondazione e sulla storia arcaica di Locri Epizefirî e la propaganda politica alla fine del v secolo av.Cr », *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia*, III ser., 6/2 (1976), p. 329–400, in part. p. 385–386. Van Compernelle è più volte ritornato su questa sua posizione in altri contributi: cfr. RENÉ VAN COMPERNELLE, « La législation aristocratique de Locres Epizephyrienne, dite législation de Zaleukos », *Antiquité Classique*, 50 (1981), p. 759–769; ID., « Gründung und frühe Gesetzgebung von Lokroi Epizephyrioi », *Probleme des archaischen Griechenlands*, Universitätsverlag, Konstanz 1982, p. 21–39.

⁶ Sulla tradizione relativa all'origine servile dei coloni locresi cfr. DOMENICO MUSTI, « Problemi della storia di Locri Epizefirii », in *Atti del XVI convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3–8 ottobre 1976*, Arte tipografica, Napoli 1977, p. 23–146, in part. p. 37–65; DOMENICO MUSTI, *Magna Grecia. Il quadro storico*, Laterza, Bari 2005, p. 212–221.

divenne un εὐγενής. Così fecero pure i neo-pitagorici, e Zaleuco diventò discepolo di Pitagora.⁷

Il Pareti, seguendo Timeo, dubitava della storicità di Zaleuco e riteneva che, sotto il nome del legislatore, verso il VI secolo fossero state riunite le leggi in vigore a Locri fin dalla fondazione della colonia.⁸

L'Hölkeskamp, pur ammettendo la storicità di Zaleuco, pensava che il nomoteta fosse l'autore di singoli *nomoi* e che molte delle leggi a lui attribuite fossero state emanate in epoche diverse e che pertanto non facessero parte di un'unica legislazione.⁹

La Mittica, riprendendo la posizione di Van Compernelle, è giunta alla conclusione che tutta la vicenda di Zaleuco è avvolta da un alone leggendario, tanto più se si tiene conto dell'impossibilità di individuare lo spazio storico occupato da Zaleuco: la versione del pastorello, ispirato da Atena, potrebbe essere nata proprio nel IV secolo, subito dopo la rivoluzione democratica a Locri, come strumento ad una propaganda politica a sostegno del nuovo assetto democratico e lo stesso Zaleuco, capace di disporre di pene uguali per tutti, come vuole una costituzione democratica, diventò il perfetto antecedente del cittadino democratico.¹⁰

Il Mele riteneva che Zaleuco fosse « una divinità solare e tutto quanto si riferisce alla sua biografia umana e cronologia è quindi solo posteriore e arbitraria elaborazione ».¹¹

Di contro non sono mancati studiosi (Crispo, Musti, Pugliese Carratelli, Camassa)¹² che hanno difeso la tradizione antica relativa all'esistenza di Zaleuco, individuando un nucleo storico di notizie attendibili relative al legislatore, che

⁷ DIODORUS, *Bibliotheca Historica* XII, 20, 1; SENECA, *Epistulae ad Lucilium* 90, 6; DIOGENES LAËRTIUS, 8, 1, 15–16; PORPHYRIUS, *Vita Pythagorae* 21; IAMBLICUS, *De Vita Pythagorica* 7, 33; 23, 104; 27, 130; 30, 172; 36, 267; SUDA LEXICON, s.v. Ζάλευκος.

⁸ LUIGI PARETI, *Storia della regione lucano-bruzzia nell'antichità*, ed. ANGELO RUSSI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1997, vol. I, p. 181.

⁹ KARL-JOACHIM HÖLKESKAMP, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1999, p. 187–198.

¹⁰ MARIA PAOLA MITTICA, « Le tradizioni su Zaleuco. Storia politico-sociale di un codice e di un legislatore leggendari », *Sociologia del diritto*, 3 (2008), p. 83–113, in part. p. 95, 107–108.

¹¹ ALFONSO MELE, « Tra Zaleuco, Caronda e Parmenide: legislatori e filosofi in Magna Grecia e Sicilia », in *Poleis e politeiai nella Magna Grecia arcaica e classica. Atti del cinquantatreesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 26–29 settembre 2013*, Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, Taranto 2016, p. 233–267, in part. p. 238.

¹² CARLO FELICE CRISPO, *Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia*, Arti grafiche Aldo Chicca, Tivoli 1940, p. 8; MUSTI, « Problemi della storia », p. 72–73; GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, « Primordi della legislazione scritta », in ID. (ed.), *Magna Grecia. Lo sviluppo politico sociale ed economico*, Electa, Milano 1987, p. 99–102, in part. p. 99; GIORGIO CAMASSA, « La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche della Calabria in età arcaica e classica », in SALVATORE SETTIS (ed.), *Storia della Calabria antica*, vol. I, Gangemi, Roma – Reggio Calabria 1987, p. 613–656, in part. p. 617.

secondo i cronografi sarebbe vissuto intorno al VII secolo a.C.: Eusebio fa risalire l'opera di Zaleuco al 662/1 a.C..¹³

Sarà dunque opportuno una rivisitazione e un'analisi delle fonti letterarie per verificare se sia possibile dipanare una questione così intricata come quella legata al legislatore Zaleuco e alle sue leggi.

II. Zaleuco di Locri: primo legislatore dell'occidente o figura leggendaria?

La prima fonte antica in cui compare il nome di Zaleuco è Eforo di Cuma:¹⁴

Τῆς δὲ τῶν Λοκρῶν νομογραφίας μνησθεῖς Ἔφορος, ἦν Ζάλευκος συνέταξεν ἔκ τε τῶν Κρητικῶν νομίμων καὶ Λακωνικῶν καὶ ἔκ τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν, φησὶν ἐν τοῖς πρώτοις καὶ νῖσαι τοῦτο τὸν Ζάλευκον, ὅτι, τῶν πρότερον τὰς ζημίας τοῖς δικασταῖς ἐπιτρεψάντων ὀρίζειν ἐφ' ἐκάστοις τοῖς ἀδικήμασιν, ἐκεῖνος ἐν τοῖς νόμοις διώρισεν, ἡγούμενος τὰς μὲν γνώμας τῶν δικαστῶν οὐχὶ τὰς αὐτὰς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν, δεῖν δ' <εἶναι> τὰς αὐτὰς· ἐπαινεῖ <δὲ> καὶ τὸ ἀπλουστέρως αὐτὸν περὶ τῶν συμβολαίων διατάξαι.

Eforo, facendo menzione della legislazione scritta dei Locresi, a cui Zaleuco diede una sistemazione riprendendo sia alcune norme legislative dei Cretesi, sia degli Spartani, sia degli Areopagiti, dice che fra le prime novità introdotte da Zaleuco vi fu questa, che, mentre anticamente si affidava ai giudici il compito di determinare la pena per ciascun delitto, egli la determinò nelle leggi stesse, ritenendo che le opinioni dei giudici, anche intorno agli stessi delitti, potessero non essere sempre uguali come invece sarebbe necessario che fossero. Eforo loda il legislatore anche per aver stabilito normative semplici riguardo ai contratti.¹⁵

Il passo di Eforo, riportato da Strabone, è significativo per diverse ragioni e per questo bisogna soffermarvisi con cautela. Innanzitutto si dice che Zaleuco aveva messo ordine alla precedente νομογραφία locrese,¹⁶ riprendendo *nomima* cretesi, spartani e areopagitici:¹⁷ la forma verbale συνέταξεν, utilizzata da Eforo, da una parte indica che a Locri, già prima di Zaleuco, esistevano delle norme scritte,

¹³ Cfr. EUSEBIUS, *Chronicon*, Versio Armena, sub Ol. 29.3=662/661 a.C..

¹⁴ EPHORUS, *FGrHist* 70 F139 (= STRABO, 6, 1, 8, 260).

¹⁵ La traduzione del passo è tratta da STRABONE, *Geografia, l'Italia* (libri V–VI), ed. e trad. ANNA MARIA BIRASCHI, Bur, Milano 2007, p. 227–229.

¹⁶ Anche la riforma di Solone ad Atene e quella di Licurgo a Sparta, inserendosi in un clima di tensione politico-sociale, svolgono un'opera di riappacificazione delle contese e di riordino legislativo. Cfr. GIOVANNA DAVERIO ROCCHI, *Città-Stato e Stati federali*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 1993, p. 45.

¹⁷ Parmeggiani sottolinea la conoscenza analitica e solida che Eforo aveva della costituzione di Locri Epizefiri come rivelerebbe anche il confronto con le costituzioni di Creta, Sparta e Atene. Cfr. GIOVANNI PARMEGGIANI, *Eforo di Cuma. Studi di storiografia greca*, Patron, Bologna 2011, p. 250, 251, 305, 306.

dall'altra allude ad un'azione di riordino che probabilmente presuppone quel disordine politico-istituzionale, di cui parla Aristotele in un noto frammento,¹⁸ in cui vengono ricordate sia la ταραχή che portò i Locresi a rivolgersi all'oracolo sia la risposta dell'oracolo, che invitò i Locresi a scegliere Zaleuco per la loro legislazione.

D'altra parte a sostegno della tesi secondo cui Zaleuco non sarebbe stato il primo a mettere per iscritto la legislazione locrese, c'è la cautela con cui lo Pseudo-Scimno afferma « τοῦτους [τοὺς Λοκροὺς τοὺς Ἐπιζεφυρίους] δὲ πρῶτους φασὶ χρήσασθαι νόμοις / γραπτοῖσιν, οὓς Ζάλευκος ὑποθέσθαι δοκεῖ »: lo Pseudo-Scimno, utilizzando le voci verbali φασὶ e δοκεῖ, non ha probabilmente fatto uso di una semplice *variatio*, ma ha voluto dare alle sue affermazioni una sfumatura particolare.

La forma δοκεῖ rimanda alla radice δοκ da cui si forma la parola δόξα (che per esempio in ambito filosofico si oppone ad ἀλήθεια): evidentemente utilizzando questo verbo, l'autore presenta ciò che dice con una forte accezione limitativa, trattandosi di una conoscenza che non è fondata su basi sicure.

Il forte valore attenuativo dell'affermazione sembra sottolineato anche dall'altro verbo, qui utilizzato, φασὶ: è come se l'autore volesse riferire ciò che viene tramandato, senza essere sicuro della fondatezza della notizia.

La vera novità dell'intervento di Zaleuco consistette nel determinare le pene nelle stesse leggi: un atto normativo, ispirato al principio di uguaglianza, che intendeva limitare l'arbitrio dei giudici, sottraendo proprio a questi ultimi la discrezionalità nella determinazione delle pene in corrispondenza dei reati.¹⁹

Ci sono altri elementi che destano un qualche interesse e suscitano delle conseguenti perplessità: qual è la natura di questi *nomima* a cui Zaleuco attingerebbe? Inoltre, il riferimento eforeo ai *nomima* spartani, cretesi e areopagitici è reale o inventato?

È stato osservato che il termine *nomima* rimanderebbe ad un corpus di diritto consuetudinario, costituito da norme disancorate dalla dimensione storica e trasmesse oralmente.²⁰

Nel caso di Creta e di Sparta si potrebbe trattare di un riferimento a due modelli affini (quello cretese e quello spartano), ma il riferimento alle norme areopagitiche sembra una pura invenzione eforea e isocratea determinata dalle nuove prerogative di cui viene investito l'Areopago all'inizio del IV secolo.²¹

Per poter capire il motivo per il quale Eforo esalta l'opera di Zaleuco, che sottraendo le pene alla discrezionalità dei giudici, le determinò nelle leggi stesse,

¹⁸ ARISTOTELES, fr. 548 (Rose) (= *Scholia in Pindari Olympionicas*, 10, 17 i).

¹⁹ Cfr. GIORGIO CAMASSA, « Eforo e l'invenzione della legge », *Quaderni di storia*, 80 (2014), p. 71-93, in part. p. 75.

²⁰ CAMASSA, « Eforo », p. 73.

²¹ CAMASSA, « Eforo », p. 74.

è necessario riprendere il passo eforeo²² perché la parte finale tradisce la polemica che Eforo ha inteso attuare attraverso il riferimento al legislatore Zaleuco.

Aggiunge poi che gli abitanti di Turi, volendo col tempo mostrarsi più sottili rispetto ai Locresi in materia di legislazione, divennero sì più celebri, ma non migliori: infatti hanno buone leggi (εὐνομεῖσθαι) non coloro che prendono in considerazione tutti i dettagli che gli accusatori di professione possano immaginare, ma quelli che rimangono saldi ad alcuni principi semplici. Anche Platone osservò che dove vi sono moltissime leggi, ci sono anche moltissimi processi e costumi malvagi, allo stesso modo che, dove ci sono molti medici, è verisimile che vi siano anche molte malattie.²³

Il Camassa ha ben evidenziato che l'elogio di Zaleuco e dell'*eunomia* locrese rappresenta lo sfondo attraverso cui Eforo rivolge una dura accusa nei confronti del sistema normativo della democrazia ateniese, celata nel riferimento a Turi.²⁴

Ma perché Eforo riteneva che proprio i Locresi fossero stati i primi a dotarsi di leggi scritte (Πρῶτοι δὲ νόμοις ἐγγράπτοις χρήσασθαι πεπιστευμένοι εἰσί)?²⁵

Probabilmente tale idea doveva essere stata supportata da un'antica tradizione che era ben nota e consolidata nel mondo greco: il poeta Pindaro aveva elogiato l'*Atrekeia* locrese,²⁶ Platone in diverse opere aveva ricordato Locri come città ben governata,²⁷ Demostene nell'orazione *Contro Timocrate* (XXIV 139–141) aveva sottolineato con forza l'immutabilità delle leggi locresi.²⁸

Quale migliore città se non Locri, Eforo avrebbe potuto scegliere come modello culturale e normativo da proporre rispetto ad Atene caratterizzata da un clima politico e giudiziario molto teso, dominato da sicofanti e da politici di professione che alteravano le norme?²⁹

Aristotele rappresenta un'altra interessante fonte in cui sono presenti dei riferimenti alla legislazione locrese e a Zaleuco e in una prospettiva più ampia, in

²² EPHORUS, *FGrHist* 70 F 139 (= STRABO, 6, 1, 8, 260).

²³ La traduzione del passo è tratta da STRABONE, *Geografia*, ed. BIRASCHI, p. 227–229.

²⁴ CAMASSA, « Eforo » p. 74–75.

²⁵ La notizia di Eforo secondo cui i Locresi sarebbero stati i primi ad adottare leggi scritte è presente nello PSEUDO-SCIMNO (*Orbis descriptio* 314 sg. = *FGrHist* 70 F 138 b) e in un altro passo di SERVIO DANIELINO (in *Aeneidem*, 1, 507) che rivelano strette consonanze semantiche con il testo di Eforo, riportato da Strabone: è probabile che Pseudo-Scimno e Servio Danielino abbiano utilizzato Eforo, che rappresenta l'unica fonte antica a noi pervenuta che ricorda come i Locresi fossero stati i primi a far uso di leggi scritte. Cfr. LUIGI PICCIRILLI, « Servio Danielino e i Nomoi Locresi », *Rheinisches Museum für Philologie*, 130 (1987), p. 94–95.

²⁶ PINDARUS, *Olympia* X, 13–15.

²⁷ PLATO, *De Legibus*, 638b2–3: *Timaeus*, 20a.

²⁸ DEMOSTHENES, *Contra Timocratem*, 139–141.

²⁹ CAMASSA, « Eforo », p. 74–75.

rapporto con Creta, che – giova ripetere – rappresentò una sorta di substrato istituzionale e un modello costituzionale per le altre realtà poleiche della Grecia.³⁰

In un passo della *Politica* (II, 1274a), Aristotele dice:

Altri legislatori furono Zaleuco a Locri Epizefiri e Caronda di Catania, che diede leggi ai concittadini e alle altre città calcidiche in Italia e in Sicilia. Alcuni tentano di stabilire dei nessi, supponendo che Onomacrito fosse il primo esperto nell'arte legislativa, che l'avesse appresa a Creta, pur essendo di Locri, e che a Creta dimorasse esercitando l'arte dell'indovino e che Taleta fosse suo compagno, che Licurgo e Zaleuco fossero scolari di Taleta e Caronda di Zaleuco. Ma si asseriscono queste cose senza tenere nessuno conto della successione cronologica.³¹

Come si può notare è lo stesso Aristotele che contesta questa ricostruzione³² a causa della successione cronologica evidentemente errata e secondo cui all'origine della legislazione vi era Onomacrito, di cui si dice che era locrese, pur dimorando a Creta, dove esercitava l'arte mantica: suo compagno era Taleta, il quale a sua volta sarebbe stato maestro di Licurgo e di Zaleuco, e quest'ultimo infine maestro di Caronda. Aristotele, dunque, sembra ammettere almeno implicitamente il primato di Locri.

La cronologia errata, a cui Aristotele non dà credito, potrebbe risalire allo stesso Eforo (fonte utilizzata da Strabone per sua stessa ammissione) che tendeva a collegare i grandi legislatori come Licurgo, Zaleuco e Caronda al mondo cretese,³³ anche se l'origine locrese di Onomacrito, implicitamente ammetterebbe di fatto il primato locrese in ambito legislativo, confermando ciò che dice Strabone a VI 1 8 C 259 quando dichiara che i Locresi erano stati i primi ad avere leggi scritte (Πρώτοι δὲ νόμοις ἐγγράπτοις χρῆσασθαι πεπιστευμένοι εἰσι).

Aristotele, dunque, quando dice che alcuni (τινες) tentano di stabilire dei legami e di collegare Zaleuco e Caronda, attraverso forme di discepolato, forse si riferisce ad Eforo,³⁴ che evidentemente aveva tentato di costruire una storia unitaria della legislazione, attribuendone l'origine a Onomacrito.³⁵

³⁰ Cfr. CAMASSA, « La codificazione delle leggi », p. 613–656; PUGLIESE CARRATELLI, « Primordi della legislazione », p. 99–102; GIORGIO CAMASSA, « Sacralizzazione e semplicità compromessa delle antiche leggi. Due poli del pensiero storiografico di Eforo », *La Parola del Passato*, 68 (2013), p. 289–302.

³¹ Ho riportato la traduzione contenuta in ARISTOTELE, *Politica*, ed. e trad. CARLO AUGUSTO VIANO, Bur, Milano 2012, p. 223.

³² Cfr. HÖLKESKAMP, *Schiedsrichter, Gesetzgeber*, p. 188; ARISTOTELE, *La Politica*, libro II, ed. FEDERICA PEZZOLI, MICHELE CURNIS, « L'Erma » di Bretschneider, Roma 2012, p. 397.

³³ Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, ed. VIANO, p. 222–223, n. 113.

³⁴ Cfr. MUSTI, *Magna Grecia. Il quadro storico*, p. 216.

³⁵ Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, ed. VIANO, p. 222, n. 113.

III. Lo stato sociale di Zaleuco: di origine servile o di nobili natali?

Riguardo allo stato sociale di Zaleuco vi sono due differenti filoni riconducibili uno ad Aristotele e l'altro a Diodoro. Aristotele,³⁶ che secondo la testimonianza di Clemente di Alessandria aveva scritto una costituzione dei Locresi,³⁷ narra che i Locresi, quando interrogarono il dio per sapere come avrebbero potuto liberarsi da un grande disordine interno (ταραχή), ricevettero come risposta dall'oracolo che essi avrebbero dovuto darsi delle leggi perché un certo pastore (τις ποιμήν) di nome Zaleuco era in grado di dare leggi eccellenti ai suoi concittadini. I Locresi, dopo averlo individuato, gli chiesero dove avesse trovato queste leggi e Zaleuco rispose che gli era apparso in sogno la dea Atena:³⁸ per questo i Locresi lo resero libero e lo designarono legislatore (διὸ αὐτός τε ἡλευθέρωται καὶ νομοθέτης κατέστη).

Secondo il racconto di Diodoro,³⁹ Zaleuco, originario di Locri, era un uomo di origine nobile (ἀνὴρ εὐγενής), stimato per la sua cultura e discepolo di Pitagora: grazie al consenso di cui godeva fu scelto come legislatore.

La notizia di Diodoro, in base alla quale Zaleuco viene presentato come allievo di Pitagora, è evidentemente anacronistica e si spiega con la volontà da parte della fonte utilizzata da Diodoro di mettere in rapporto il legislatore locrese con Pitagora.⁴⁰

D'altra parte la notizia secondo cui Zaleuco era allievo di Pitagora contrasta con quanto riportato da Dicearco di Messana (fr. 34 Wehrli)⁴¹ che riporta l'episodio di Pitagora, che, fuggito da Crotone, giunse presso Locri dove non fu accolto dagli anziani della città, i quali dissero di non avere nulla da biasimare nelle loro leggi.

³⁶ ARISTOTELES, fr. 548 (Rose) (=Scholia in Pindari, *Olympionicas*, 10, 17 i): « διὰ τί δέ, φησὶν Ἀριστοτέλης· ἐπειδὴ γὰρ ἐχρῶντο τῷ θεῷ πῶς ἂν πολλῆς ταραχῆς ἀπαλλαγείην, ἐξέπεσεν αὐτοῖς χρησμός· ἑαυτοῖς νόμους τίθεσθαι. ὅτε καὶ τις ποιμήν ᾧ ὄνομα Ζάλευκος πολλοὺς νόμους δυνηθεὶς εἰσενεγκεῖν τοῖς πολίταις δοκίμους, γνωσθεῖς τε καὶ ἐρωτηθεὶς πόθεν εὖροι ἔφησεν ἐνύπνιον αὐτῷ τὴν Ἀθηναίαν παρίστασθαι· διὸ αὐτός τε ἡλευθέρωται καὶ νομοθέτης κατέστη ».

³⁷ CLEMENS ALEXANDRINUS, *Στρωματεῖς*, 1, 26, 152 Sylb.

³⁸ Il dono delle leggi da parte di un dio è un topos comune anche in altri ambienti diversi dalla tradizione greca: pensiamo a Mosè che sul monte Sinai riceve le leggi delle dieci tavole direttamente da Jahvè.

³⁹ DIODORUS, *Bibliotheca Historica* XII, 20, 1: « Ζάλευκος τοί νῦν ἦν τὸ γένος ἐκ τῆς Ἰταλίας Λοκρός, ἀνὴρ εὐγενής καὶ κατὰ παιδείαν τε θαυμασμένος, μαθητὴς δὲ Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου. Οὗτος πολλῆς ἀποδοχῆς τυγχάνων ἐν τῇ πατρίδι νομοθέτης ἡρέθη ».

⁴⁰ In ordine cronologico, la prima fonte che mette in rapporto Zaleuco con Pitagora è Diodoro Siculo, a cui ne seguono altre come Seneca, Diogene Laerzio, Porfirio, Giamblico. Cfr. MUSTI, « Problemi della storia », p. 76.

⁴¹ FRITZ WEHRLI, *Die Schule des Aristoteles*, vol. I: *Dikaiarchos*, Schwabe, Basel – Stuttgart 1967², fr. 34 e p. 53.

La notizia diodorea è sulla falsariga di quella contenuta in Eforo e nella *Politica* di Aristotele: Zaleuco sembra distinguersi per la sua formazione e per la sua cultura ed è per questo che viene scelto come nomoteta con la differenza che Aristotele, nella *Politica*, con estrema cautela e diffidenza rispetto a quanto dicono alcuni, riferisce che Zaleuco fu allievo di Taleta di Gortina, al contrario Diodoro presenta Zaleuco come discepolo di Pitagora.

Chi possa essere la fonte di Diodoro non è facile dirlo: potremmo ipotizzare una fonte filopitagorica interessata a presentare Zaleuco, uno dei grandi legislatori dell'Occidente, come allievo di Pitagora.⁴²

Un quadro davvero contraddittorio emerge dalle fonti esaminate (Eforo, Aristotele, Diodoro): in Eforo, Zaleuco trarrebbe ispirazione da altre legislazioni, nella *Politica*, Zaleuco è presentato come un discepolo del cretese Taleta, anche se Aristotele sembra prendere le distanze da certi nessi cronologici (πειρῶνται δὲ τινες καὶ συνάγειν [...] ἀλλὰ ταῦτα μὲν λέγουσιν ἄσχεπτότερον τῶν χρόνων λέγοντες); nella *Λοκρῶν Πολιτεία* dello stesso autore, egli è un ποιμήν, ispirato da Atena, di condizione servile come è evidente dal riferimento alla sua liberazione; al contrario in Diodoro, Zaleuco è presentato come un uomo εὐγενής, ammirato per la sua παιδεία e discepolo di Pitagora.

Ciò che desta perplessità a parere di alcuni studiosi,⁴³ rispetto a queste fonti che ricordano espressamente il legislatore,⁴⁴ è il silenzio su Zaleuco da parte di autori come Pindaro, Platone e Demostene, che nelle loro opere avevano dato spazio alle leggi locresi.

Pindaro, cantore della dinastia dei Dinomenidi, scrisse due odi olimpiche (la X e la XI) per il pugile locrese *Agesidamos* e in particolare nella decima olimpica esalta l'*Atrèkeia* di Locri; nella *II Pitica*, ricorda il canto di ringraziamento della fanciulla locrese nei confronti del tiranno siracusano Ierone che l'ha liberata dalle sofferenze della guerra, un probabile riferimento all'attacco reggino del tiranno Anassila contro Locri nel 477 a.C..⁴⁵

⁴² Per un quadro delle ipotesi relative alla fonte usata da Diodoro nel libro XII cfr. MARTA SORDI, « Le staseis di Turi e la guerra del Peloponneso », *Tyche*, 19 (2004), p. 167–174, in part. p. 173–174.

⁴³ Cfr. VAN COMPERNOLLE, « Le tradizioni sulla fondazione », p. 385; HÖLKESKAMP, *Schiedsrichter, Gesetzgeber*, p. 194–195; MITTICA, « Le tradizioni su Zaleuco », p. 99–103.

⁴⁴ Anche Polibio (XII, 16), nell'ambito della polemica nei confronti di Timeo per quanto riguarda i suoi errori relativi a Locri Epizefiri, ricorda *en passant* Zaleuco a proposito della contesa fra due giovani per il possesso di uno schiavo: in questa circostanza nomina il complesso di norme in base alle quali si giudica (τὸν Ζαλεύκου νόμον). Per una discussione di questo passo cfr. VANIA GHEZZI, « I Locresi e la legge del laccio », *Dike*, 8 (2006), p. 101–113; IGNAZIO D'ANGELO, « La costituzione aristocratica di Locri Epizefirii tra eunomia, inalterabilità e innovazione », *Aiōnos. Miscellanea di studi storici*, 21 (2017), 2019, p. 39–77.

⁴⁵ Sull'offensiva reggina contro Locri nel 477 a.C. cfr. GIOVANNA DE SENSI SESTITO, « La Calabria in età arcaica e classica », in *Storia della Calabria antica*, vol. I, p. 227–303, in part. p. 253, 259; ID., « I Dinomenidi, nel basso e medio Tirreno fra Imera e Cuma », *Mélanges de l'École Française de Rome*

Platone, che ebbe stretti rapporti con la tirannide dionigiana, conosceva molto bene la legislazione locrese, come rivelano i riferimenti molto chiari all'*eunomia* locrese sia nel *Timeo*⁴⁶ sia nelle *Leggi*,⁴⁷ tuttavia in nessuna delle sue opere è ricordato Zaleuco.⁴⁸

Demostene nella celebre orazione *Contro Timocrate*⁴⁹ intende ricordare agli Ateniesi come si legifera nella città ben governata dei Locresi (πόλις εὐνομούμενη) e sottolinea che in più di 200 anni a Locri fu cambiata una sola legge: anche in questo caso Demostene non cita affatto Zaleuco.

Come poter interpretare il silenzio di queste autorevoli fonti letterarie? E come riuscire a conciliare questi silenzi con le testimonianze altrettanto autorevoli tramandate da Eforo, Aristotele, Teofrasto, Polibio e Diodoro? Come conciliare l'immagine del pastore Zaleuco di origine servile presente in Aristotele con quella del legislatore di nobili natali contenuta in Diodoro?

Per quanto riguarda il silenzio di alcune fonti letterarie, è bene precisare che il contesto in cui queste fonti parlano delle leggi locresi non è detto che implicasse per forza il ricordo di Zaleuco.

D'altra parte per quale motivo dovremmo dare credito al solo Timeo, unica fonte che nega la storicità di Zaleuco, mentre Eforo, Aristotele, Teofrasto, Polibio, Diodoro, Cicerone ne ammetterebbero l'esistenza? È possibile che tutte queste fonti siano in errore?

Riguardo ai due racconti apparentemente contraddittori di Aristotele e di Diodoro circa l'origine sociale di Zaleuco, il Camassa in diversi contributi scientifici ha già sottolineato il carattere simbolico del passo aristotelico, soprattutto se si tiene conto di altre attestazioni a Creta o in realtà diverse dal mondo greco: a Creta il legislatore assume i tratti del re pastore come si evince

Antiquité, 93 (1981–1982), p. 617–642, in part. p. 624 n. 26; MAURIZIO GIANGIULIO, « Aspetti di storia della Magna Grecia arcaica e classica fino alla guerra del Peloponneso », in *Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale*, p. 9–54, in part. p. 41; Id., « Le città di Magna Grecia e Olimpia in età arcaica », in ATTILIO MASTROCINQUE (ed.), *I grandi santuari della Grecia e l'Occidente*, Università degli studi di Trento, Trento 1993, p. 93–118, in part. p. 108 n. 45; NINO LURAGHI, « Anassilao di Reggio », in *Tirannide arcaiche in Sicilia e Magna Grecia. Da Panezio di Leontini alla caduta dei Dinomenidi*, Leo S. Olschki, Firenze 1994, p. 187–229, in part. p. 216–224; GIUSEPPE CORDIANO, « Espansione territoriale e politica colonizzatrice a Reggio (ed a Locri Epizefiri) fra il VI e V secolo a.C. », *Kokalos*, 41 (1995), p. 79–121, in part. p. 95–103; VANIA GHEZZI, « I tiranni siracusani e le vergini locresi », *La Parola del Passato*, 59 (2004), p. 321–360, in part. p. 323–328; IGNAZIO D'ANGELO, « L'attacco reggino del 477 a.C. contro Locri e l'intervento di Ierone », *Aevum*, 76/1 (2002), p. 9–15; GIOVANNA DE SENSI SESTITO, « Siracusa, le guerre di confine tra Locri e Reggio e il 'trattato' di Eliano », *Aiōnos. Miscellanea di studi storici*, 17 (2011–2012), p. 17–48.

⁴⁶ PLATO, *Timaeus*, 20a.

⁴⁷ PLATO, *De Legibus* 1, 638b.

⁴⁸ Nel passo del *Timeo*, appena citato, lo scoliasta inserisce altre informazioni su Timeo e dice che Zaleuco fu nomoteta di Locri (*Scholia in Timaeum* 20 A).

⁴⁹ DEMOSTHENES, *Contra Timocratem*, 139–141.

dal *Minosse* di Platone o dello Pseudo-Platone;⁵⁰ nell'antico mondo orientale, l'ideologia del re pastore era molto diffusa come rivelano le attestazioni scritte a proposito di sovrani sumeri come Lugalzagesi (2350–2325 a.C.) e Lipit-Istar (1934–1924 a.C.) e di re babilonesi come Hammurabi (1792–1750 a.C.). Il fatto che per esempio Hammurabi, autore del famoso codice, definisca se stesso 'pastore' del suo popolo, ci autorizza forse a pensare che Hammurabi non sia mai esistito o a trarre conclusioni affrettate sul suo stato sociale?⁵¹

Nessuna contraddizione dunque tra il racconto di Aristotele e quello di Diodoro circa lo status sociale di Zaleuco: molto singolare l'immagine di uno Zaleuco, pastore di genti, che non solo non contraddice l'immagine diodorea di un legislatore di nobili natali ma anzi la rafforza attraverso un racconto favolistico e la caratterizzazione simbolica del 'pastore', comune ad altre esperienze politiche del mondo greco e orientale.

IV. La legislazione scritta attribuita a Zaleuco

Prima di passare in rassegna le fonti antiche che attribuivano a Zaleuco una serie di norme legislative, sarà opportuno fare una premessa sul carattere di queste norme, partendo dalla considerazione che il ruolo di Zaleuco fu quello di codificatore e innovatore di materiale normativo preesistente e in parte trasmesso oralmente:⁵² a ciò sembrerebbe alludere Eforo per il tramite di Strabone⁵³ che sottolinea che Zaleuco diede una sistemazione alla legislazione locrese rifacendosi a norme cretesi, spartane e areopagitiche.

Eforo rappresenta la prima fonte letteraria che ricorda l'intervento innovativo di Zaleuco in materia penale: mentre anticamente era affidato ai giudici (τοῖς δικασταῖς) il compito di determinare la pena per ciascun delitto, Zaleuco la determinò nelle leggi stesse, pensando che le opinioni dei giudici non fossero uguali intorno agli stessi delitti.

Eliano sembra confermare quanto riferito da Eforo quando dice che Zaleuco, legislatore di Locri, prescrisse che l'adultero, colto in flagrante, venisse privato degli occhi (Ζάλευκος ὁ Λοκρῶν νομοθέτης προσέταξε τὸν μικρὸν ἄλόντα ἐκκόπτεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς).⁵⁴

La *lex talionis*, di cui parla Eliano, è ricordata anche da Demostene che, nell'orazione *Contro Timocrate* (140–141), riferisce che a Locri una sola legge era

⁵⁰ GIORGIO CAMASSA, « Il pastorato di Zaleuco », *Athenaeum*, 64 (1986), p. 139–145; Id., « Leggi orali e leggi scritte. I legislatori », in SALVATORE SETTIS (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. II*, Einaudi, Torino, 1996, p. 561–576, in part. p. 568.

⁵¹ CAMASSA, « La codificazione delle leggi », p. 617.

⁵² PUGLIESE CARRATELLI, « Primordi della legislazione », p. 99.

⁵³ EPHORUS, *FGrHist* 70 F 139 (= STRABO, 6, 1, 8, 260).

⁵⁴ AELIANUS, *Varia Historia* XIII, 24.

stata cambiata nel corso di più di duecento anni: un uomo privo di un occhio, minacciato di essere privato totalmente della vista, ottenne che il colpevole di tale minaccia venisse punito con l'accecamento di entrambi gli occhi, e non di uno solo come era previsto dalla precedente norma.

In entrambe le fonti (Eliano e Demostene) i provvedimenti prevedono l'accecamento: nel caso di Demostene la perdita totale della vista avviene su base analogica in quanto chi minaccia di accecare viene a sua volta punito con la stessa pena; nel caso di Eliano l'accecamento ha una valenza simbolica perché nella relazione amorosa il primo senso ad essere coinvolto è quello della vista.

E sempre a proposito dell'adulterio, due notizie, contenute in Eliano⁵⁵ e Valerio Massimo,⁵⁶ ricordano in modo quasi paradigmatico la sorte di Zaleuco e del proprio figlio, che colto in flagrante adulterio, fu condannato dal padre alla mutilazione degli occhi: il popolo pregò Zaleuco di risparmiare il proprio figlio e, solo dopo qualche tempo, il legislatore acconsentì a cavare un occhio a sé stesso e uno al figlio, salvaguardando in questo modo la vista di entrambi.

I racconti di Eliano e di Valerio Massimo sono probabilmente di natura leggendaria e intendono mettere l'accento sulla proverbiale severità del legislatore,⁵⁷ testimoniata anche da una norma, riportata da Eraclide Lembo,⁵⁸ secondo cui, se uno viene sorpreso a rubare, gli si cavano gli occhi. A questo proposito l'autore ricorda l'episodio che coinvolse il figlio di Zaleuco, sorpreso a commettere un furto: mentre i Locresi volevano lasciarlo andare, Zaleuco non lo permise e fece cavare un occhio al figlio e un altro a se stesso.

Rispetto ai testi di Eliano e di Valerio Massimo, dove il figlio di Zaleuco è colto in flagrante adulterio, nel testo di Eraclide invece è sorpreso a rubare: il problema della discordanza tra i due testi rimane aperto anche se « nelle legislazioni arcaiche, il reato – e quindi il principio di pena – è lo stesso per un ladro – ossia per uno che violi un bene materiale – e per un adultero – ossia per uno che violi la donna di qualcun altro ».⁵⁹

⁵⁵ AELIANUS, *Varia Historia* XIII, 24. Cfr. LUISA PRANDI, *Memorie storiche dei Greci in Claudio Eliano*, « L'Erma » di Bretschneider, Roma 2005, p. 16, 146.

⁵⁶ VALERIUS MAXIMUS, 6, 5 ext. 3.

⁵⁷ Sul passo di Valerio Massimo cfr. CINZIA BEARZOT, « Legislatori e tiranni in Valerio Massimo », in *Valerio Massimo e le exterae gentes*, Vita e Pensiero, Milano 2022, p. 29–61, in part. p. 49–51. La studiosa ha sottolineato che nel racconto di Valerio Massimo vengono evidenziati i temi della coerenza e dell'equità a proposito della condotta di Zaleuco.

⁵⁸ HERACLIDES LEMBI, *Excerpta Politiarum* 31, 60–61 Polito. Cfr. MARINA POLITO, *Dagli scritti di Eraclide sulle costituzioni: un commento storico*, Arte tipografica, Napoli 2001, p. 169–172.

⁵⁹ POLITO, *Dagli scritti di Eraclide*, p. 171.

Lo storico Polibio (XII 16)⁶⁰ ricorda delle norme di Zaleuco a proposito di una causa di diritto privato: si tratta di una contesa per il possesso di uno schiavo, un caso di appropriazione (ἀγωγή), come è stato sottolineato da alcuni studiosi.⁶¹

Νεανίσκων δυεῖν περί τινος οἰκέτου διαφερομένων συνέβαινε παρὰ μὲν τὸν ἕτερον καὶ πλείω χρόνον γεγονέναι τὸν παῖδα, τὸν δ' ἕτερον ἡμέραις δυοῖ πρότερον εἰς τὸν ἀγρὸν ἐλθόντα μὴ παρόντος τοῦ δεσπότου μετὰ βίας εἰς οἶκον ἀπηχέναι τὸν δοῦλον, κάππειτα τὸν ἕτερον αἰσθόμενον ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν οἰκίαν, καὶ λαβόντ' ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, καὶ φάναι δεῖν κύριον αὐτὸν εἶναι διδόντα τοὺς ἐγγυητάς· κελεύειν γὰρ τὸν Ζαλεῦκου νόμον τοῦτον δεῖν κρατεῖν τῶν ἀμφισβητούμενων ἕως τῆς κρίσεως παρ' οὗ τὴν ἀγωγήν συμβαίνει γίνεσθαι. τοῦ δ' ἑτέρου κατὰ τὸν αὐτὸν νόμον παρ' αὐτοῦ φάσκοντος γεγονέναι τὴν ἀγωγήν - ἐκ γὰρ τῆς οἰκίας τῆς ἐκείνου τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἀρχὴν ἦκειν ἀπαγόμενον - τοὺς προκαθημένους ἄρχοντας διαπορούντας ὑπὲρ τοῦ πράγματος ἐπισπάσασθαι καὶ συμεταδοῦναι τῷ κοσμοπόλιδι. τὸν δὲ διαστείλασθαι τὸν νόμον, φήσαντα παρὰ τούτων τὴν ἀγωγήν αἰεὶ γίνεσθαι, παρ' οἷς ἂν ἔσχατον ἀδήριτον ἢ χρόνον τινὰ γεγονὸς τὸ διαμφισβητούμενον· ἂν δέ τις ἀφελόμενος βία παρὰ τινος ἀπαγάγῃ πρὸς αὐτόν, κάππειτα παρὰ τούτου τὴν ἀγωγήν ὁ προὔπαρχων ποιῆται δεσπότης, οὐκ εἶναι ταύτην κυρίαν. τοῦ δὲ νεανίσκου δεινοπαθοῦντος καὶ μὴ φάσκοντος εἶναι τοῦ νομοθέτου ταύτην τὴν προαίρεσιν, προκαλέσασθαι φασὶ τὸν κοσμόπολιν, εἴ τι βούλεται λέγειν ὑπὲρ τῆς γνώμης κατὰ τὸν Ζαλεῦκου νόμον. τοῦτο δ' ἐστὶ καθισάντων τῶν χιλίων καὶ βρόχων κρεμασθέντων λέγειν ὑπὲρ τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης· ὁπότερος δ' ἂν αὐτῶν φανῇ τὴν προαίρεσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐκδεχόμενος, τὸν τοιοῦτον διὰ τῆς ἀγχόνης ἀπόλλυσθαι βλεπόντων τῶν χιλίων. ταῦτα προτείναντος τοῦ κοσμοπόλιδος, τὸν νεανίσκον εἰπεῖν φασὶν ἄνισον εἶναι τὴν συνθήκην· τῷ μὲν γὰρ ἔτη δύ' ἢ τρία καταλείπεσθαι τοῦ ζῆν· συνέβαινε γὰρ εἶναι τὸν κοσμόπολιν οὐ πολὺ λείπον τῶν ἐνενήκοντ' ἐτῶν· αὐτῷ δὲ τοῦ βίου τὸ πλεῖον ἐκ τῶν εὐλόγων ἔτι μένειν. ὁ μὲν οὖν νεανίσκος οὕτως εὐτραπελευσάμενος ἐξέλυσε τὴν σπουδὴν, οἱ δ' ἄρχοντες ἔκριναν τὴν ἀγωγήν κατὰ τὴν τοῦ κοσμοπόλιδος γνώμην.

Tra due giovani era sorta una controversia riguardo ad uno schiavo. I fatti stavano così: lo schiavo era stato per un tempo notevole al servizio di uno dei due giovani, ma l'altro, due giorni prima, recatosi nei campi in assenza del padrone, aveva condotto via di forza lo schiavo, portandoselo a casa propria. Quando il primo se ne fu accorto, andò a casa di costui, si riprese lo schiavo e lo condusse davanti al magistrato dichiarando, dietro cauzione, che era lui il legittimo proprietario. E in effetti la legislazione di Zaleuco stabiliva che quanto era oggetto della contesa restasse, fino al momento della sentenza, di proprietà di colui presso il quale era stato sottratto. Quando l'altro, in forza della stessa legge, si diede a sostenere che

⁶⁰ L'episodio narrato rientra nella polemica di Polibio nei confronti di Timeo per quanto riguarda i suoi errori relativi a Locri Epizefiri.

⁶¹ Cfr. ARNOLD KRÄNZLEIN, *Eigentum und Besitz im griechischen Recht des fünften und vierten Jahrhunderts v. Chr.*, Duncker & Humblot, Berlin 1963, p. 155-158; ALBERTO MAFFI, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Giuffrè, Milano 1983, p. 43-44; GHEZZI, « I Locresi e la legge », p. 108.

la sottrazione dell'oggetto del contendere era avvenuta presso di sé (e lo schiavo che veniva ora condotto davanti al magistrato era appunto stato portato via da casa sua), i giudici incaricati, di fronte alla difficoltà presentata dal caso, si appellarono al *kosmopolis* e lo misero al corrente della questione. Quest'ultimo interpretò la legge, dichiarando che in ogni caso la sottrazione si riteneva avvenuta nella casa di coloro che fossero stati gli ultimi a possedere l'oggetto della contesa per un certo periodo, senza che venisse nel frattempo contestato. Nel caso poi che uno l'avesse sottratto a qualche altro con la forza e se lo fosse portato a casa propria e successivamente il precedente proprietario, a sua volta, lo riportasse via a costui, quest'ultima non costituiva una sottrazione prevista dalla legge. Quando il giovane cominciò a protestare vivamente, sostenendo che non era quella l'intenzione del legislatore, si dice che il *kosmopolis* gli abbia chiesto se voleva esprimere la sua opinione circa il senso da attribuire alla legge secondo le modalità previste dalla legislazione di Zaleuco, e cioè trattare del pensiero del legislatore davanti all'assemblea dei Mille e sotto una corda appesa alla forca. Quello di loro due che avesse dato l'impressione di interpretare male la sua intenzione, sarebbe morto impiccato sotto gli occhi dei Mille. Dicono che il giovane, di fronte ad una simile proposta avanzata dal *kosmopolis*, abbia risposto che il patto non era equo, perché a lui restavano da vivere due o tre anni soltanto (infatti il *kosmopolis* aveva poco meno di novant'anni), mentre egli aveva ancora davanti a sé, con ogni probabilità, la gran parte della vita. Il giovane, dunque, con questa battuta di spirito, ruppe il clima di serietà che dominava, ma i magistrati giudicarono la sottrazione secondo l'interpretazione data dal *kosmopolis*.⁶²

Il passo di Polibio, che riporta la contesa per il possesso di uno schiavo, ci permette di recuperare due norme ascrivibili alla legislazione di Zaleuco.

Innanzitutto la legge di Zaleuco che stabiliva che l'oggetto di una contesa dovesse rimanere nella proprietà di colui al quale era stato sottratto fino al momento della sentenza. A questa legge fanno appello entrambi i giovani che si contendono lo schiavo, sia il secondo giovane che sottrae lo schiavo al primo presso il quale lo schiavo era stato per tanto tempo, sia il primo giovane che lo sottrae all'altro giovane in seconda battuta. Di fronte alla difficoltà del caso gli *archontes* chiamano in causa un altro magistrato, il *kosmopolis*, che svolge la funzione di interpretare la legge di Zaleuco.

Particolarmente importante nel caso giudiziario, riferito da Polibio (XII 16), è proprio la figura del *kosmópolis*, il cui titolo richiama quello dei supremi magistrati cretesi, i *kósmoi*.⁶³ Il ruolo e la funzione del *kosmópolis* sono stati

⁶² La traduzione del testo di Polibio è di ALESSANDRO VIMERCATI, in POLIBIO, *Storie, libri I-XL*, Rusconi, Milano 1987, p. 808-809.

⁶³ Sui rapporti tra Locri Epizefirii, Creta e Sparta cfr. ALFONSO DE FRANCISCIS, *Stato e società in Locri Epizefiri*, Libreria scientifica, Napoli 1972, p. 135-136; MUSTI « Problemi della storia », p. 48-65; ALFONSO DE FRANCISCIS, « Le tavole di Locri negli studi dal 1972 ad oggi », in DOMENICO MUSTI (ed.), *Le tavole di Locri. Atti del colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi*

oggetto di un acceso dibattito fra gli studiosi, anche perché solo Polibio ricorda questo magistrato a Locri, mentre tale titolo non compare nelle tavolette dell'*Olympieion*. Gli studiosi hanno visto nel *kosmopolis* di volta in volta il magistrato eponimo,⁶⁴ che compare nelle tavolette locresi del tempio di Zeus, un 'gran vecchio' che esercita una funzione 'prodicastica',⁶⁵ il magistrato supremo,⁶⁶ il supremo giudice, continuatore del primitivo legislatore⁶⁷ e supremo moderatore della vita cittadina,⁶⁸ il precedente di quel *basileus* che compare nelle tabelle locresi e che percepisce una contribuzione dalla città di Locri,⁶⁹ il custode della legislazione, colui che deve garantire il significato originario delle leggi.⁷⁰

A mio avviso, la funzione del *kosmopolis* potrebbe essere ricondotta alla ἐπιείκεια, di cui parla Aristotele⁷¹ nell'*Etica Nicomachea* e nella *Retorica*. Secondo il filosofo, la legge si esprime in termini universali, non riuscendo così a cogliere la realtà in tutti i suoi aspetti e per questo motivo interviene l'equo (τὸ ἐπιεικές), la cui funzione è quella di integrare la legge dove essa è insufficiente. La ἐπιείκεια è dunque un correttivo della legge (ἐπανόρθωμα νόμου), laddove la legge è difettosa a causa della sua universalità.⁷² Inoltre nella *Retorica*, Aristotele dice che l'equo è il giusto, che va oltre la legge scritta, la quale può rivelarsi difettosa, oltre che per la generalizzazione, anche per una svista del legislatore: per questo è necessario che intervenga la valutazione secondo equità perché si deve badare non alla lettera della legge, ma allo spirito del legislatore. La ἐπιείκεια interviene come fonte giuridica suppletiva per colmare le lacune dell'ordinamento legale:⁷³ essa si configura come interpretazione della legge secondo il presumibile intendimento del legislatore.⁷⁴ Il *kosmopolis* sembra svolgere proprio la funzione

dell'archivio locrese (Napoli 26-27 aprile 1977), Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, Roma 1979, p. 15-36, in part. p. 30; CAMASSA, « La codificazione delle leggi », p. 619-621.

⁶⁴ DE FRANCISCIS, *Stato e società*, p. 135; ID., discussione in *Le tavole di Locri. Atti del colloquio*, p. 238-240.

⁶⁵ MUSTI, discussione in *Le tavole di Locri. Atti del colloquio*, p. 298-299.

⁶⁶ PUGLIESE CARRATELLI, « Primordi della legislazione », p. 101.

⁶⁷ FRANCO SARTORI, *Dall'Italia all'Italia*, Editoriale Programma, Padova 1993, p. 67.

⁶⁸ SARTORI, *Dall'Italia*, p. 362.

⁶⁹ FELICE COSTABILE, « La 'contribuzione al re': ruolo finanziario e cronologia dei magistrati locresi », in ID. (ed.), *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri. Costituzione economia e finanze di una città della Magna Grecia. Editio altera e traduzione delle tabelle locresi*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1992, p. 139-150, in part. p. 149; ID., « L'archivio finanziario di Locri Epizefiri ed il Basileus », in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, vol. I, Iiriti, Reggio Calabria 2007, p. 251-307, in part. p. 298-299.

⁷⁰ GHEZZI, « I Locresi e la legge », p. 109.

⁷¹ Sulla ἐπιείκεια aristotelica cfr. ANGEL RODRÍGUEZ LUÑO, « La virtù dell'epicheia. Teoria, storia e applicazione (I). Dalla grecia classica fino a F. Suárez », *Acta Philosophica*, 6 (1997), p. 197-236, in part. p. 201-213; LAURA SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Giappichelli, Torino 2013, p. 169-170.

⁷² Cfr. ARISTOTELES, *Ethica Nicomachea*, 1137b11-1138a3.

⁷³ D'ANGELO, « La costituzione aristocratica di Locri Epizefiri », p. 53.

⁷⁴ Cfr. ARISTOTELES, *Rethorica* I, 13, 1374a-b.

di interpretare la norma e l'intenzione del legislatore nei casi dubbi e complessi come quello presentato da Polibio:

l'appropriazione avviene in due tempi, prima è il secondo giovane che sottrae lo schiavo al primo, poi è il primo che lo sottrae al secondo [...] e in seguito entrambi i giovani fanno appello alla legge di Zaleuco, che stabiliva che gli oggetti contesi [...] dovessero restare a colui che aveva subito l'appropriazione fino al momento del giudizio.⁷⁵

Il *kosmopolis* specifica, chiarisce, interpreta il senso della legge, interviene quasi suppletivamente, dichiarando che « l'appropriazione avviene sempre a danno di coloro presso i quali un oggetto divenuto conteso è rimasto per un qualche tempo non contestato ».⁷⁶

La costituzione locrese, dunque, presentava alcune garanzie processuali, che limitavano la discrezionalità dei giudici attraverso l'intervento di magistrati. Di fronte all'insoddisfazione del secondo giovane che ha messo in dubbio l'interpretazione dello stesso *kosmopolis*, quest'ultimo propone al giovane di confrontarsi davanti all'assemblea dei Mille con un cappio al collo: chi dei due avesse interpretato male, a giudizio dei Mille, l'intenzione del legislatore sarebbe stato strangolato.

Pertanto l'autorità del *kosmopolis* non era neanche assoluta, visto che chiunque poteva contestarlo davanti all'assemblea dei Mille:⁷⁷ come è stato messo in evidenza dal Costabile, « contestare l'interpretazione costituzionale del *kosmopolis* poteva costare al ricorrente la pena di morte nel caso che il consiglio ne avesse rigettato l'istanza ».⁷⁸

Nella parte finale del passo, Polibio attribuisce un'altra norma a Zaleuco, ovvero, la legge del laccio che nel testo appare come uno strumento normativo da applicare qualora qualcuno avesse contestato l'interpretazione del *kosmopolis* in relazione all'intenzione del legislatore.

La legge del laccio presente a Locri è ricordata anche da Demostene nell'orazione *Contro Timocrate* (139–141), sebbene essa non venga messa in relazione direttamente con Zaleuco: Timocrate è un cittadino ateniese che è stato accusato di aver presentato una legge dannosa per la città con lo scopo di favorire alcuni suoi amici ambasciatori e Demostene, con un evidente intento persuasivo nei confronti dei giudici, presenta Locri come città ben governata (πόλις εὐνομούμενη) perché

⁷⁵ GHEZZI, « I Locresi e la legge », p. 108.

⁷⁶ GHEZZI, « I Locresi e la legge », p. 109.

⁷⁷ GHEZZI, « I Locresi e la legge », p. 110.

⁷⁸ COSTABILE, « La costituzione democratica », in *Id.*, *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, p. 210–227, in part. p. 226.

Lì ritengono così doveroso osservare le leggi vigenti da tempo, preservare le tradizioni e impedire di legiferare per favorire i reati o per offrire vie di scampo, che chiunque voglia presentare una nuova legge fa la sua proposta con la corda al collo: se la legge viene giudicata buona e utile (καλὸς καὶ χρήσιμος), il suo autore se ne viene fuori con la vita salva, altrimenti la corda viene tirata e lui muore [...]⁷⁹

al contrario, « [...] i nostri uomini politici, giudici, innanzitutto quasi non fanno passare mese senza legiferare in difesa dei loro interessi ».⁸⁰

Quanto Demostene racconta a proposito di Locri ha chiaramente uno scopo ben preciso: egli intende offrire ai suoi concittadini un modello legislativo basato sulla tutela e sulla salvaguardia delle leggi antiche evidentemente perché ad Atene vi era la tendenza a cambiare continuamente le leggi.

Ciò che è importante rilevare in questa sede a proposito della legislazione locrese è che essa – come dice Demostene – subì un solo emendamento in relazione alla legge del taglione in più di duecento anni.

Un uomo privo di un occhio, infatti, poiché era stato minacciato da un altro uomo della privazione dell'unico occhio che aveva, riuscì ad ottenere una modifica alla legge in modo che il colpevole dell'accecazione non fosse privato di un solo occhio, come prescriveva la legge fino ad allora, ma di entrambi gli occhi. La modifica della norma si concretizzò, pertanto, in un inasprimento della legge del taglione.

Anche se gli ambiti di intervento della legge del laccio sono diversi in Demostene e in Polibio, tuttavia entrambe le fonti sono concordi nel sottolineare la funzione principale della norma: tutelare le leggi antiche e metterle al riparo da qualsiasi tentativo di innovazione perché evidentemente i cambiamenti vengono avvertiti come situazioni di instabilità.

In un passo della *Biblioteca Storica* (XII 21), Diodoro attribuisce a Zaleuco una legge contro il lusso:

Una donna libera doveva farsi accompagnare, a meno che non fosse ubriaca, soltanto da una serva; di notte non doveva allontanarsi dalla città, a meno che avesse un amante; non doveva ornarsi con gioielli d'oro né indossare abiti ricamati sull'orlo, a meno che fosse una etera; l'uomo non doveva portare anelli d'oro né indossare mantelli di foggia milesia, a meno che esercitasse la prostituzione o avesse un amante. Di conseguenza, con l'esclusione infamante operata dalle pene previste, gli riuscì agevole tener lontani i cittadini dai danni della lussuria e

⁷⁹ La norma locrese del laccio è riportata anche negli *Anecdota graeca* (AB I 220.21) e in STOBEO (III 39.36) secondo la medesima prospettiva demostenica, ovvero come provvedimento per tutelare le leggi vigenti e per impedirne l'introduzione di nuove. Cfr. GHEZZI, « I Locresi e la legge », p. 103.

⁸⁰ Si tratta di uno stralcio della traduzione del passo demostenico contenuta in LUCIANO CANFORA, MARIA L. AMERIO, ISABELLA LABRIOLA, ANTONIO NATALICCHIO, MARIA R. PIERRO, PASQUALE M. PINTO, GIUSEPPE RUSSO (eds.), *Discorsi e lettere di Demostene*, vol. II, Utet, Torino 2000, p. 401 e 403.

distoglierli da una condotta sfrenata: nessuno infatti voleva, ammettendo la propria ripugnante degradazione, diventare ridicolo agli occhi dei concittadini. Inoltre con numerose altre leggi disciplinò validamente i contrasti e ogni altro aspetto che nella vita di tutti i giorni poteva divenire oggetto di controversia, ma sarebbe troppo lungo per noi elencarle e in contrasto con la finalità della nostra storia.⁸¹

In questo caso la norma fa leva su una dimensione di natura psicologica: la vergogna di essere additata come una persona dedita alla ubriachezza, alla prostituzione, al tradimento diventa un deterrente per chi intende ostentare il lusso in maniera eccessiva.

Diventa pertanto difficile credere alla notizia contenuta in Ateneo (X 429 a) secondo cui veniva condannato a morte in base ad una legge di Zaleuco chi veniva sorpreso a bere vino puro se non dietro prescrizione medica.

Infine merita di essere ricordato un provvedimento di natura economica relativo alla scadenza dei prestiti e contenuto in Zenobio (VI 9), che tramanda un proverbio 'patti locresi':

'Patti locresi': presso i Locresi Epizefirii, come si racconta, ci fu il legislatore Zaleuco che stabilì come legge un decreto relativo alla scadenza dei prestiti. Poiché molti non rispettarono il decreto, si affermò questo proverbio per coloro che non mantengono la parola data.⁸²

V. Conclusioni

A questo punto possiamo tentare di definire le acquisizioni di questo lavoro:

1. Nonostante autorevoli studiosi abbiano messo in dubbio la storicità del legislatore Zaleuco, la cui figura sarebbe stata creata all'indomani di quelle vicende che portarono a Locri all'avvento della democrazia, tuttavia bisognerebbe essere prudenti a non dare il giusto credito alle testimonianze di Eforo, Aristotele, Teofrasto, Polibio, Diodoro e Cicerone, nelle cui opere compare la figura e l'opera legislativa di Zaleuco: i racconti relativi al nomoteta, pur essendo caratterizzati da un alone leggendario e religioso, da una cronologia errata e da intenti propagandistici,⁸³ attestano

⁸¹ La traduzione del passo è tratta da DIODORO SICULO, *Biblioteca storica, frammenti dei Libri IX-X, Libri XI-XIII*, ed. CALOGERO MICCICHÉ, Rusconi, Milano 1992, p. 291-292.

⁸² ZENOBIUS, 6.9: « Λοκροὶ τὰς συνθήκας παρὰ Λοκροῖς τοῖς Ἐπιζεφυρίοις, ὥς φασιν, ἐγένετο Ζάλευκος νομῆτης· ὃς νόμον ἔθηκε, συγγραφὴν ἐπὶ τῶν δανεισμάτων μὴ γίνεσθαι. Ὅθεν πολλῶν ἀρνούμενων τὰ συναλλάγματα, ἐπὶ τῶν ψευδομένων ἡ παροιμία ἐκράτησεν ».

⁸³ L'apparizione della dea Atena a Zaleuco (ARISTOTELES, fr. 548 [Rose] [= *Scholia in Pindari, Olympionicas*, 10, 17 i]) intende conferire forza e sacralità alle norme; l'episodio relativo alla comminazione di una pena da parte di Zaleuco nei confronti del figlio accusato di furto o di

la storicità del legislatore, la cui attività viene inserita, come in altre poleis greche, in un contesto di disordine interno (ταραχή).⁸⁴

2. La novità dell'attività legislativa di Zaleuco non consistette nell'aver dato ai Locresi il primo codice di leggi scritte, che evidentemente erano già presenti a Locri prima di Zaleuco: la sua attività fu finalizzata da una parte a riordinare la νομογραφία precedente, dall'altra a determinare le pene nelle leggi stesse con lo scopo di limitare le decisioni arbitrarie dei giudici.⁸⁵
3. Sebbene l'immutabilità della legislazione di Zaleuco venga garantita dalla norma del laccio, che in Demostene e in Polibio ha la funzione di preservare le leggi antiche e di metterle al riparo da qualsiasi tentativo di innovazione, tuttavia rimane uno spazio di libertà di interpretazione e di cambiamento della norma medesima: sia il caso di ἀγωγή, riferito da Polibio (XII 16), sia la proposta di modifica della legge del taglione, riportata da Demostene (*Contro Timocrate* 139–141), evidenziano la possibilità per i Locresi di proporre degli emendamenti anche se con un cappio al collo!

adulterio (AELIANUS, *Varia Historia* XIII, 24; VALERIUS MAXIMUS 6, 5 ext. 3), sottolinea la proverbiale severità del legislatore; la successione cronologica, che collega Licurgo, Zaleuco e Caronda a Creta, e a cui Aristotele (*Politica* II, 1274a) non dà credito, vuole essere il riconoscimento di una ideale dipendenza della legislazione locrese, oltre che di quella spartana, da Creta, sede ancestrale della legislazione per il pensiero greco.

⁸⁴ ARISTOTELES, fr. 548 (Rose) (= *Scholia in Pindari, Olympionicas*, 10, 17 i).

⁸⁵ EPHORUS, *FGrHist* 70 F139 (= STRABO, 6, 1, 8, 259).